



Ufficio
Presidente
ste

Ill.mo Sig.
Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
Dott. Pietro Pepe

ISTANZA PER LA DECLARATORIA DI DECADENZA DALLA CARICA DI
CONSIGLIERE REGIONALE DEL SIG. SIMONE BRIZIO

Il sottoscritto avv. Donato Salinari nato a Taranto il 27/10/1953, attualmente Consigliere Regionale Supplente subentrato nella propria qualità di primo dei non eletti nella lista di Forza Italia per effetto della sospensione del Consigliere Brizio Simone, sottopone a Codesta Ecc.ma Assise come oggidì ricorrono due distinte ipotesi di INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE DEL PREDETTO BRIZIO SIMONE previste rispettivamente all'art. 3 Legge 23 aprile 1981 n. 154 al n. 4, per lite pendente del nominato Brizio, ed al n. 6 per aver egli stesso un debito liquido ed esigibile verso la Regione Puglia e dalla medesima legalmente messo in mora.

Per comodità espositiva qui di seguito si trascrivono le disposizioni citate.

Art. 3 L. n. 154/81: *“Non può ricoprire la carica di Consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale” ... omissis ... “n. 4 colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la regione, la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.*

Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;" ... omissis ... "n. 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la regione, la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazioni dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 602" (cfr. ivi).

Entrambe le fattispecie sono integrate dall'atto di precetto notificato al debitore in data 28 luglio 2009 con il quale la Regione Puglia, nella persona del suo Presidente in carica dott. Nicola Vendola, rappresentato dall'avv. Michele Laforgia da Bari, ha intimato al già Consigliere Regionale sospeso Simone Brizio, in solido con altri condannati in forza della sentenza resa in data 27.06.2008 dalla II Sezione Penale del Tribunale di Taranto, il pagamento della somma di euro 1.004.921,55 oltre gli interessi maturandi.

E' appena il caso di precisare come la notifica del precetto in questione sia stata richiesta dalla Regione Puglia a mezzo del servizio postale.

In relazione a tale modalità di notificazione, al fine di fugare qualsiasi perplessità, è bene riferire quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: *“Con riguardo a notifica del servizio postale, in caso di rifiuto di ricevimento da parte delle persone abilitate, ovvero in mancanza, inidoneità o assenza delle stesse, oppure di temporanea assenza del destinatario (art. 8, comma 2, legge n. 890 del 1982) bisogna distinguere il perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificandosi il primo con il momento in cui viene completata l'attività incumbente sul notificante – alla quale può essere collegato il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico – coincidente, nella notifica a mezzo posta, con il deposito nell'ufficio postale del piego non consegnato, senza che abbia rilevanza, per negare la tempestività della notificazione, la data del ritiro del piego da parte del destinatario, poiché la giacenza prevista dalla legge è preordinata unicamente a tenere indenne quest'ultimo dai riflessi sfavorevoli dell'attività compiuta dal notificante ed a realizzare il risultato della conoscenza o mediante il ritiro o con gli altri elementi previsti dall'art. 8, comma 2, per propiziare detta conoscenza, ivi compresa la c.d. compiuta giacenza”* (per tutte cfr. Cassazione Civile, sez. II, 27.08.2002, n. 12544).

Allo stato, quindi, accertata e dichiarata la sussistenza delle due eccepite distinte, sebbene coincidenti, ipotesi di incompatibilità a carico del Brizio Simone, con la presente

si chiede formalmente

venga dichiarata da Codesto Ecc.mo Consiglio Regionale la **definitiva decadenza dalla carica di Consigliere Regionale del predetto Brizio Simone.**

Allegati copia sentenza di condanna e atto di precetto notificato.

Taranto - Bari, li 08-09-2009

Ayv. Donato Salinari

